

**REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2001 DELLA COMMISSIONE****del 10 agosto 2001****recante apertura di gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 3446/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 <sup>(4)</sup>, stabilisce tra l'altro norme dettagliate sulle procedure di gara.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 <sup>(6)</sup>, fissa in particolare i quantitativi minimi per i quali si può aprire una procedura di gara.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasce di ovini fresche e refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97 <sup>(8)</sup>, definisce la presentazione tipo delle carcasce e delle mezzene.
- (4) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 prevede la possibilità di avviare una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato. Secondo l'articolo citato, tale misura viene applicata in funzione della situazione di ciascuna zona di quotazione.
- (5) A causa della situazione di mercato particolarmente difficile creatasi in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica e considerato che ricorrono le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, si ritiene opportuno avviare una tale

procedura in Gran Bretagna. Al fine di assicurare che le carcasce conferite all'ammasso siano di qualità adeguata, è necessario fissare un peso minimo. Occorre inoltre limitare le regioni di provenienza degli agnelli a quelle temporaneamente indenni dall'afta epizootica e derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 per quanto riguarda la bollatura delle carcasce.

- (6) Vanno presi provvedimenti atti a consentire il disossamento durante il periodo di conferimento. Tuttavia, a fini di semplificazione, i contratti devono essere basati sul peso delle carcasce conferite all'ammasso. È pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 3446/90.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono aperte in Gran Bretagna procedure di gara per l'aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello del peso minimo di 15 chilogrammi. Le carcasce e le mezzene sono presentate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92 e provengono da agnelli che sono stati allevati in aziende situate in regioni dove non è stato denunciato alcun focolaio di afta epizootica negli scorsi 90 giorni e che sono stati macellati in tali regioni.

2. Sulla base delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 3446/90 e (CEE) n. 3447/90, le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro entro le ore 14.00 del 27 agosto 2001 e all'organismo d'intervento competente entro le ore 14.00 del 17 settembre 2001.

*Articolo 2*

In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3446/90, le carcasce e le mezzene sono bollate conformemente alle disposizioni contenute nella decisione 2001/304/CE della Commissione <sup>(9)</sup>, relativa alla bollatura e a taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.

<sup>(6)</sup> GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

*Articolo 3*

In deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3446/90, si applica quanto segue:

- 1) Durante le operazioni di conferimento il contraente può tagliare o disossare, in tutto o in parte, i prodotti di cui trattasi, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo oggetto del contratto e che tutti i prodotti ottenuti dalle operazioni di taglio o disossamento vengano immagazzinati. L'organismo d'intervento può chiedere al contraente di manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà almeno due giorni lavorativi prima del magazzino di ogni singola partita. I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altre rifilature ottenute dal taglio o dal disossamento non possono essere immagazzinati.
- 2) Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singola partita del quantitativo oggetto del contratto, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento. Questa data corrisponde al

momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato:

- a) nel luogo di ammasso, quando le carni sono congelate sul posto;
  - b) nel luogo di congelazione, quando le carni sono congelate in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;
  - c) nel luogo di disossamento o di taglio, quando le carni sono conferite all'ammasso dopo il disossamento o il taglio.
- 3) L'importo dell'aiuto è fissato per tonnellata ed è in funzione del peso determinato conformemente al paragrafo 2.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---